

# CIRCOLARE LAVORO : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCASIONALI



## RIFERIMENTI

- Ispettorato Nazionale del Lavoro,  
Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022

+39.0541.626348  
info@studiotorroni.com  
Via Emilia n. 3009  
Santarcangelo (RN)

## IN SINTESI...

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con **Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022**, fornisce le prime indicazioni utili per adempiere correttamente al **nuovo obbligo di comunicazione nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali**, introdotto in sede di conversione del DL n. 146/2021 (Decreto Fiscale), il cui articolo 13 ha in particolare modificato l'articolo 14 del D.Lgs n. 81/2008.

La norma, entrata in vigore lo scorso **21 dicembre**, prevede infatti che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, **al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente**, mediante SMS o posta elettronica, e che a tal fine si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015.

## SOGGETTI INTERESSATI

L'INL, sostiene che l'obbligo di preventiva comunicazione interessi esclusivamente:

- i committenti che operano in qualità di imprenditori;**
- i lavoratori autonomi occasionali**, ossia i lavoratori:
  - inquadrabili nella definizione contenuta **all'art. 2222 c.c.**, riferito alla persona che *“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*,
  - e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al **regime fiscale di cui all'art. 67**, comma 1 lett. l), del DPR n. 917/1986 (**TUIR**).

## RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI

Sono **esclusi dal campo di applicazione della nuova disposizione**:

- **i rapporti di natura subordinata;**
- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del DL n. 510/1996;
- le **prestazioni occasionali** ex art. 54-bis del DL n. 50/2017;

# CIRCOLARE LAVORO : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

- le **professioni intellettuali** in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c.;
  - le **attività autonome** esercitate in maniera **abituale** e assoggettate al **regime IVA**;
- NOTA BENE:** Se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame.
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del DPR n. 917/1986 (TUIR);

## DECORRENZA E TEMPISTICHE DELLA COMUNICAZIONE

Nella Nota dell'INL si legge che l'obbligo di preventiva comunicazione riguarda:

- i rapporti **avviati dopo il 21.12.2021, data di entrata in vigore della disposizione**;
- o, **anche se avviati prima del 21.12.2021, ancora in corso alla data di emanazione della Nota in esame (11.01.2022)**.

**NOTA BENE:** Per tutti i **rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022** (data di emanazione della Nota n. 29 in parola), nonché per i **rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre** (data di entrata in vigore della disposizione) e **già cessati**, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè **entro il 18 gennaio 2022 compreso**.

Resta fermo il regime ordinario per i **rapporti avviati successivamente all'11 gennaio 2022**, data di pubblicazione della medesima Nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

## MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

La preventiva comunicazione deve:

1. essere effettuata **all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio** e cioè in ragione del **luogo dove si svolge la prestazione**;
2. avvenire mediante le seguenti **modalità**:
  - SMS,
  - posta elettronica,
  - e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nelle more, **la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale**.

## CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione preventiva:

- potrà essere direttamente inserita **nel corpo dell'e-mail**, senza alcun allegato,
- dovrà avere i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
  - dati del committente e del prestatore;
  - luogo della prestazione;
  - sintetica descrizione dell'attività;
  - data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); **NOTA BENE:** nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione**.
  - ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico

# CIRCOLARE LAVORO : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

## SANZIONI

In caso di **violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione**, si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno:

- essere **più di una** laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori;
- applicarsi anche laddove il **rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione** senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

**Consigli operativi:** si precisa che laddove si volesse delegare lo Studio all'invio della comunicazione, è necessario inviare una mail contenente le informazioni necessarie come esposte nella sezione "contenuto della comunicazione".

Lo Studio, in particolare l'Area Lavoro, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti